

## Studio dell'Avvocato Massimo Manzini

P.zza Pedroni n. 11, 28922 Verbania Tel. e fax: 0323-505431  
Avv.massimomanzini@certificazioneposta.it

### CORTE D'APPELLO DI TORINO

- Sezione Lavoro -

#### RICORSO IN APPELLO ex art. 434 C.p.c.

*Ricorre*

La Sig.ra **PAGANO Marta** nata a San Paolo del Brasile (BRASILE) il 16.04.1986, residente in Verbania in C.so Cairoli n. 101, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento dall'Avv. Massimo MANZINI del Foro di Verbania con Studio in Verbania in P.zza Pedroni n. 11 (C.F.: MNZMSM74M04L746D – fax: 0323505431 – pec: [avv.massimomanzini@certificazioneposta.it](mailto:avv.massimomanzini@certificazioneposta.it)) presso il cui domicilio digitale [avv.massimomanzini@certificazioneposta.it](mailto:avv.massimomanzini@certificazioneposta.it) è elett.te domiciliata giusta procura in calce al presente ricorso (ALL. 1 [Procura alle liti appello.pdf](#))

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** C.F.: 80255230585, in persona del Ministero pro tempore - Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia del Verbano-Cusoo-Ossola in persona del legal rappresentante pro tempore rappresentati e difesi ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell'USR per il Piemonte – Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e legalmente domiciliati presso l'Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sita in Verbania in Via A. Rosa n. 20/c

**APPELLATA**

PAGANO  
Ricorso ex art. 434 C.p.c.



	PER LA RIFORMA della sentenza n. 108 del 21.12.2023 emessa dal	
	Tribunale di Verbania in funzione di Giudice del Lavoro Dott. Claudio	
	Michelucci ( <a href="#">ALL. 2 Sentenza n. 108 2023.pdf</a> ) a definizione della causa	
	RG. 208/2023, notificata telematicamente alle parti dalla Cancelleria del	
	Lavoro del Tribunale di Verbania in data 21.12.2023 (ALL. 2) con la quale il	
	Tribunale di Verbania – Giudice del Lavoro respingeva il ricorso promosso	
	dalla ricorrente ex art. 414 C.p.c. al fine di vedersi riconosciuto il punteggio	
	pieno pari a punti 6 nelle graduatorie del personale A.T.A. per lo svolgimento	
	del servizio civile sostitutivo espletato.	
	<b>FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO</b>	
	1) La ricorrente ha conseguito nell’a.s. 2007/2008 il Diploma di Scuola	
	Secondaria Superiore di Dirigente di Comunità ( <a href="#">ALL. 3 Diploma Scuola Secondaria Superiore.pdf</a> ) e nel periodo 01.10.2008-	
	30.09.2009 l’attestato di avvenuto espletamento del Servizio Civile	
	presso il Comune di Omegna ( <a href="#">ALL. 4 Attestato Servizio Civile.pdf</a> );	
	2) in data 26.03.20221 presentava domanda di inserimento nella	
	graduatoria di III Fascia del personale A.T.A., relativamente ai profili	
	di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo presso l’.	
	I.T.I.S.”L. COBIANCHI” di Verbania ( <a href="#">ALL. 5 Domanda inserimento graduatoria.pdf</a> );	
	3) all’esito della domanda presentata la ricorrente veniva iscritta nella	
	graduatoria in oggetto. Attualmente la ricorrente ha conseguito il	
	seguente punteggio <b>a) nel profilo di collaboratrice scolastica 7,40</b>	
	<b>punti (ALL. 6 Punteggio ATA collaboratore scolastico.pdf); b) nel</b>	
2		



**profilo di Assistente Amministrativo 10,20 punti (ALL. 7**

**[Punteggio ATA Assistente amministrativo.pdf](#));**

4) all'esito dell'inserimento in graduatoria, il servizio civile prestato dalla

ricorrente **veniva riconosciuto con l'assegnazione un punteggio di**

**0,60 punti (ALL. 8 [Attestazione punteggio servizio civile.pdf](#));**

5) con lettera Racc.ta a mezzo pec del 16.03.2023 dello scrivente

difensore (ALL. 9 **[Lettera 16.03.2023 a Ufficio Scolastico](#)**

**[Provinciale.pdf](#)**), indirizzata all'Ufficio Scolastico Provinciale di

Verbania nell'interesse della Sig.ra PAGANO Marta, veniva

formalmente richiesto l'adeguamento del punteggio riconosciuto alla

ricorrente per il servizio civile svolto, con il conseguente conferimento

di 5 punti relativamente a ciascuno dei due profili (collaboratore

scolastico e assistente amministrativo) per i quali la ricorrente era ed è

inserita nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A.;

6) l'ufficio Scolastico Provinciale di Verbania comunicava di aver

trasmesso in data 29.03.2023 all'I.T.I.S. "L. COBIANCHI" di

Verbania la domanda della ricorrente, per le determinazioni di propria

competenza e l'I.T.I.S "L. COBIANCHI" di Verbania con lettera a

mezzo pec del 10 Maggio 2023 rigettava la domanda di

aggiornamento del punteggio confermando pertanto il punteggio

precedentemente assegnato alla ricorrente (ALL. 10 **[Lettera](#)**

**[10.05.2023 ITIS COBIANCHI.pdf](#));**

7) con ricorso depositato in data 19.05.2023 (ALL. 11 **[Ricorso ex art.](#)**

**[414 C.P.C..docx 19052023100943\(1\).pdf](#)**) PAGANO Marta ha adito

il Tribunale di Verbania in funzione di Giudice del Lavoro affinché

venisse accertato, in relazione alle graduatorie per il personale A.T.A.



nelle quali la ricorrente era inserita il proprio diritto alla corretta attribuzione del punteggio pari a 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) – per il servizio civile espletato dal 01.10.2008 al 30.09.2009, da considerarsi equipollente al servizio di leva. La ricorrente evidenziava in particolare il contrasto con il disposto dell'art. 52 Cost. e dell'art. 569, comma 3 del D. lgs. n. 297/1994 Testo Unico della Scuola secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*, nonché con l'art. 485, comma 7 del D. lgs. 297/1994 che per il personale docente dispone la validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile. Richiamava pertanto la ricorrente la giurisprudenza di legittimità in materia, in particolare Corte di Cassazione Sez. Lavoro che con ordinanza n. 5679/2020 e n. 41894 del 29 Dicembre 2021 si è espressa in senso conforme ad affermare una linea interpretativa secondo la quale *“l'art. 2050 del D. lgs. n. 66/2010 si debba coordinare con l'art. 485, 7° comma del D. lgs. n. 297/1994 secondo un principio di fondo per cui, appunto il servizio di leva obbligatorio e il servizio sostitutivo civile ad essa equiparato sono sempre utilmente valutabili ai fini della carriera (art. 485 D. lgs. n. 297/1994) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 comma 1 del D. Lgs. n. 66/2010) in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 D. lgs. n. 66/2010) sia se prestati a seguito di semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore rispetto*



*ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.*

8) costituitosi in giudizio il Ministero resistente, quest’ultimo eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestava nel merito la fondatezza della domanda di parte ricorrente chiedendone il rigetto;

9) nessuno si costituiva per i controinteressati malgrado notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami mediante pubblicazine sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito ([ALL. 12 Attestazione notifica pubblici proclami.pdf](#));

10) Espletata l’udienza di comparizione parti mediante il deposito di note di trattazione scritta, il Tribunale di Verbania in data 21.12.2023 emetteva l’impugnata sentenza con la quale pur rigettando l’eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito quale giudice ordinario sollevata dalla difesa del Ministero resistente, nel merito rigettava il ricorso con compensazione integrale delle spese tra le parti motivata dall’esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine al *thema decidendum*.

### **MOTIVI DI APPELLO**

1) Nel merito del ricorso, la sentenza impugnata richiama l’allegato A del D.M. n. 50/2021 che disciplinando le graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, attribuisce i seguenti punteggi: a) per il servizio reso presso istituti scolastici statali o comunque ad essi equiparati per ogni anno punti 6, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni punti 0,50; b) per il servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici: per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione di mese



	superiore a 15 giorni punti 0,05. Il Giudice di primo grado non ha	
	ritenuto illegittima tale diversificazione di punteggio, né lesiva del	
	principio costituzionale di uguaglianza essendo il diverso punteggio	
	attribuito con riferimento a situazioni giuridiche oggettivamente	
	differenti, ritendno pur nella consapevolezza di orientamenti	
	giurisprudenziali di segno diverso di aderire all’orientamento di quei	
	Tribunali, tra i quali non ultimo lo stesso Tribunale di Verbania, che	
	non ritenevano illegittima tale diversificazione dei criteri di	
	attribuzione del punteggio. Deduce l’appellante, in relazione	
	all’impugnata sentenza ed alla ricostruzione del quadro normativo di	
	riferimento a supporto della declaratoria di rigetto della domanda di	
	parte ricorrente:	
	<b>A) Violazione dell’art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994.</b>	
	<b>Violazione dell’art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione</b>	
	<b>dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.</b>	
	Il D.M. n. 50/2021 all’allegato “A” “TABELLA DI VALUTAZIONE	
	DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA	
	FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL	
	PERSONALE A.T.A”, nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: “Il	
	<i>servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge,</i>	
	<i>prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio</i>	
	<i>effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i</i>	
	<i>servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di</i>	
	<i>rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle</i>	
	<i>dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio</i>	



*reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria. Infatti, nelle rispettive Tabelle di valutazione titoli di cui agli allegati A/1 (profili di assistente amministrativo) A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", al n. 1 si legge che si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre ai nn. 9 si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici".*

Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6. Innanzitutto, **si evince il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994** -Testo Unico della scuola- il quale dispone che *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*; **la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994** che, per il personale docente, dispone la *"validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile"*. Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno, ossia 6 punti per ogni



anno di servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013). **Di recente, anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto per i ricorrenti 6 punti per ogni anno di servizio militare espletato, anche se reso non in costanza di nomina** (cfr. CDS, Sez. VII, sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022).

Ad avviso dell'appellante è palese, altresì, come il decreto ministeriale n. 50/2021 contrasti anche con l'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 rubricato *“Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”* che così recita *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi*



dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". **L'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata** con l'effetto giuridico secondo il quale "chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) **non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro** (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 02/03/2020, n. 5679 -rv. 657513-02-). Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba



*necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (....)” (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008). Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve “(...). infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all’analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”. Anche il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 13889 del 2018, ha “Accolto il ricorso e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell’A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l’insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l’effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra”. Nel medesimo solco esegetico si segnala la decisione del Tribunale di Monza (sentenza n. 812 del 19.11.2013), del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e*



l'interessante ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania.

Per tutorismo difensivo si desidera, inoltre, evidenziare che il D.M. n. 50/2021, nell'Allegato A, punto A, e nelle rispettive Tabelle di valutazione titoli di cui agli allegati A/1, A/2 e A/5, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ..."*. È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera "amministrazioni pubbliche" tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta, mentre il decreto ministeriale le differenzia poiché valuta in modo differente (assegnando un punteggio diverso) il servizio benché esso sia stato espletato sempre presso una amministrazione statale. Sul punto numerosa è la giurisprudenza: in particolare in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa e riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL-, nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica



	amministrazione: in breve, <b><i>“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l’espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”</i></b> , ovvero in <b><i>“senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione”</i></b> , tanto più che <b><i>“la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”</i></b> . Nel caso specifico, l’art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche” (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017). Per le prefate considerazioni, l’odierna appellante ha diritto al riconoscimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del personale A.T.A. della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola nelle quali è inserito (I.T.I.S. “L. COBIANCHI di Verbania) dell’integrale punteggio di 6 punti (invece di 0,60) per ogni anno di servizio civile volontario prestato dopo il conseguimento del titolo di studio, ovvero di 0,50 punti, invece di 0,05 per ogni mese di servizio civile o frazione superiore ai 15 giorni. Per quanto concerne il punteggio complessivo richiesto va osservato come dalla documentazione in atti si evinca che la ricorrente abbia prestato il servizio civile volontario per 1 anno pieno – precisamente dal	
12		



	01.10.2008 al 30.09.2009 presso il Comune di Omegna, tal che ella ha	
	diritto al riconoscimento di un punteggio pieno di 6 punti, rectius 5,40	
	punti aggiuntivi, con conseguente rideterminazione:	
	A) del punteggio di collaboratrice scolastica in punti 12,80	
	(7,40+5,40);	
	B) del punteggio di assistente amministrativo in punti 15,60	
	(10,20+5,40).	
	<b>ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.p.c.</b>	
	Con specifico riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che,	
	anche per ragioni di celerità ed economia processuale, mancando nelle	
	graduatorie di istituto pubblicate dall'IT.I.S. "L. COBIANCHI" qualsiasi	
	indicazione di residenza degli altri soggetti inseriti in graduatoria, sussistano i	
	presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 C.p.c. derogando alle	
	onerose formalità previste dall'art. 150 C.p.c., mediante pubblicazione del	
	presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito istituzionale	
	del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'I.T.I.S. "L. COBIANCHI"	
	di Verbania. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il	
	ricorso dovrà essere notificato anche a tutti i potenziali controinteressati, ossia	
	a tutti coloro che ora si trovano, all'interno delle predette graduatorie di III	
	fascia del personale A.T.A., in una posizione migliore di rispetto alla	
	ricorrente. Si rileva altresì che la tradizionale notifica per pubblici proclami	
	sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente e che, in ogni caso, il Consiglio	
	di Stato – sent. 106 del 19.02.1990 – la stessa non appare comunque idonea	
	allo scopo non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza	
	media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere costante	
	<div>PAGANO</div> <div>Ricorso ex art. 434 C.p.c.</div>	



visione della Gazzetta Ufficiale. Al contrario il sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e quello dell'Istituto Tecnico Industriale "L. COBIANCHI" di Verbania al quale le graduatorie in questione afferiscono, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi esso costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale oltre che lo strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Ne consegue come tale mezzo appaia idoneo per le finalità che qui interessano posto che "In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 C.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte devono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (Così Cass. Civ. Sez. VI, n. 23919 dell'11.10.2017). Tutto ciò premesso e ritenuto l'odierna appellante

#### **FA ISTANZA**

affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti, quanto ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 C.p.c. , ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza di comparizione parti sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Istituto Tecnico Industriale "L. COBIANCHI" di Verbania.

§§§

Tutto ciò esposto, l'appellante ut supra rappresentata, difesa e domiciliata

#### **CHIEDE**

Che l'Ill.ma Corte d' Appello di Torino, Sezione Lavoro fissata l'udienza di discussione e premesso ogni più opportuno provvedimento o declaratoria,



disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione

Voglia così

**GIUDICARE**

**Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, Sezione Lavoro,**

**A) IN VIA PRELIMINARE qualora lo ritenga opportuno, autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 151 C.p.c. mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Istituto Tecnico Industriale "L. COBIANCHI" di Verbania;**

**B) NEL MERITO in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza 108 del 21.12.2023 del Tribunale di Verbania – Giudice del Lavoro, pronunciata tra le parti in data 21.12.2023, depositata in data 21.12.2023 e notificata dalla competente Cancelleria in data 21.12.2023 e per i motivi dedotti in narrativa riconoscere per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente il giusto punteggio pari a 6 punti totali per il servizio civile prestato per la durata di un anno presso il Comune di Omegna come da attestazione prodotta in atti, riconoscendo e rideterminando conseguentemente il punteggio della ricorrente nelle graduatorie di III fascia del personale A.T.A.:**

**a) quanto al profilo di collaboratrice amministrativa in punti 12,80, a seguito del riconoscimento di ulteriori punti 5,40 dovuti per l'avvenuto espletamento del servizio civile per un anno intero;**



	<b>b) quanto al profilo di assistente amministrativo in punti 15,60, a</b>	
	<b>seguito del riconoscimento di ulteriori punti 5,40 dovuti per</b>	
	<b>l'avvenuto espletamento del servizio civile per un anno intero.</b>	
	<b><u>In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed</u></b>	
	<b><u>opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente.</u></b>	
	<b><u>Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore del</u></b>	
	<b><u>procuratore antistatario ex art. 93 C.p.c..</u></b>	
	<b>Con Vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio.</b>	
	<b>Il sottoscritto Avv. Massimo MANZINI ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato.</b>	
	<b><u>Si producono:</u></b>	
	1) Procura alle liti; 2) copia sentenza impugnata n. 108/2023 Tribunale di Verbania – Giudice del Lavoro; 3) diploma di scuola secondaria superiore conseguito dalla ricorrente nell'a. S. 2007/2008; 4) attestato di avvenuto espletamento del Servizio Civile Volontario presso il Comune di Omegna (VB) dal 01.10.2008 al 30.09.2009; 5) domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della formazione delle graduatorie per il triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 del personale A.T.A. di III fascia presso l'I.T.I.S. "L. COBIANCHI" di Verbania; 6) attestazione punteggio complessivo profilo collaboratore scolastico; 7) attestazione punteggio complessivo profilo assistente amministrativo; 8) attestazione riconoscimento punti 0,60 per l'espletamento del servizio civile; 9) lettera racc.ta del 16.03.2023 dell'Avv. Massimo Manzini all'Ufficio Scolastico Provinciale di Verbania; 10) lettera dell'I.T.I.S. "L. COBIANCHI" di Verbania del 10.05.2023; 11) ricorso ex art. 414 C.p.c. Tribunale di Verbania – Giudice del Lavoro. 12) Comunicazione per Ministero Istruzione avvenuta notificazione pubblici proclami,	
	Verbania, 08.01.2023	Avv. Massimo MANZINI
16		

